

**Consorzi - agricoltura - consorzi di miglioramento – Corte di Cassazione, Sez. L,
Sentenza n. 3273 del 27/03/1998**

Classificazione come impresa agricola o industriale - Criteri - Realizzazione di servizi di interesse generale - Obbligatorietà della partecipazione - Conseguenze - Qualificazione come industriale ai fini dell'iscrizione dei dirigenti all'INPDAI - Fattispecie relativa all'Associazione per l'irrigazione dell'agro all'ovest del Sesia.

I consorzi di miglioramento fondiario non sono inquadrabili tra le imprese agricole ma tra quelle industriali, e sono quindi tenuti ad assicurare i propri dirigenti presso l'INPDAI, se non si limitano ad affiancare ed agevolare i singoli fondi consorziali, ma integrano la previsione dell'art. 863, secondo comma, cod. civ., avendo per obiettivo la realizzazione di veri e propri servizi in un più ampio programma di interesse generale, che prescinda dalle singole posizioni dei soggetti consorziati, la cui partecipazione sia obbligatoria, e assumendo, a norma della disposizione citata, la personalità giuridica pubblica. (Fattispecie relativa all'Associazione per l'irrigazione dell'agro all'ovest del Sesia, a partecipazione obbligatoria, che persegue il fine di irrigazione con un'attività complessa, comportante, tra l'altro, la captazione delle acque, la regolazione e la conduzione delle stesse, la scoperta di nuove acque, l'utilizzazione delle acque canalizzate per la produzione di energia elettrica e il raffreddamento di elementi di una centrale idroelettrica dell'Enel, lo studio e l'applicazione di nuove tecniche per l'agricoltura).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3273 del 27/03/1998